



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari

MESSAGGIO N. 3 DEL 25/06/2009

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c.
- Al Sig. Commissario Straordinario
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Precisazioni sugli obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro autonomo dello spettacolo.

Come noto, gli obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro introdotti dalla L. n. 296/2006, e attuati con D.M. del 30 ottobre 2007, concernono anche le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo.

In proposito, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5460 del 6 agosto 2008 (cfr. anche circ. Enpals n. 15/2008), ha chiarito, infatti, che ogni datore di lavoro o committente che impiega lavoratori iscritti all'Enpals è tenuto ad effettuare al competente Centro per l'impiego la preventiva comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le successive comunicazioni concernenti le vicende del rapporto medesimo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Sul punto, con particolare riguardo a talune tipologie di rapporti di lavoro autonomo dello spettacolo che si caratterizzano per le particolari modalità di svolgimento della relativa prestazione, si ritiene opportuno fornire agli operatori del settore ulteriori precisazioni in ordine alle modalità operative di adempimento degli obblighi in oggetto.

In proposito, si sottolinea che sovente il lavoratore autonomo dello spettacolo svolge per il medesimo committente molteplici prestazioni lavorative che si collocano in un determinato arco temporale. Dette prestazioni d'opera, sebbene svolte nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo - al di fuori, pertanto, di alcun vincolo di subordinazione - vengono rese non occasionalmente, ma con carattere di continuità.

Laddove ricorrano le predette fattispecie, e a condizione che il rapporto di lavoro autonomo sia regolato da contratto individuale, da redigersi esclusivamente in forma scritta e da custodire presso la sede del committente, dal quale emergano tutti gli elementi idonei a qualificare le modalità di svolgimento della prestazione e la misura del compenso concordato, il committente potrà effettuare le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro ai Centri per l'impiego indicando, nell'apposito modello Unificato Lav, la data di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con la data di svolgimento della prima prestazione nell'arco del periodo di tempo previsto dal contratto - che, comunque, non può essere superiore alla durata di un anno - e, con successiva comunicazione, la data di conclusione della prestazione d'opera, coincidente con la data di svolgimento dell'ultima prestazione lavorativa nell'arco del predetto periodo di tempo.

Va da sé che qualora la comunicazione ai Servizi per l'impiego debba essere effettuata in relazione ad altre tipologie di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo che non presentino le suddette caratteristiche, i relativi adempimenti dovranno essere svolti secondo le regole ordinarie.

Da ultimo, si precisa che i chiarimenti contenuti nel presente messaggio devono intendersi integrativi rispetto alle precisazioni già fornite con circolare n. 15/2008 e, pertanto, si considerano validi a partire dal 1° gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)